169/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 11/11/2024 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps, non intervenuto il difensore del ricorrente.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79163 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, nato a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis (omissis) in Via omissis n. omissis — C.F. omissis - rappresentato e difeso dall'Avv.to MEI Francesco — C.F. MEIFNC71S01H5010 — e dall'Avv. LEO Chiara — C.F. LEOCHR92H41D810T - ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Frosinone (FR) in Via Adige

n. 41, con indicazione per le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. del fax num. 07751622180 o della posta elettronica certificata avv.francesco.mei©legalmail.it e/o chiaraleo.c@pec.it

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, con condanna dell'INPS "a corrispondere quanto di spettanza".

A sostegno della domanda ha dedotto di essere ex dipendente dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio "per età" e titolare di pensione di anzianità a decorrere dal 22 febbraio 2018, di essere in possesso dei requisiti di legge, contestando il silenzio dell'Inps al proprio ricorso al comitato di

verifica.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente dedotto:

- la carenza di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice amministrativo, quale giudice del rapporto, sulla domanda ai sensi del disposto di cui all'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, e successive modifiche, atteso che la medesima riguarda unicamente la rideterminazione del trattamento di fine servizio.
- l'inammissibilità della domanda ex 153 del D.Lgs. n. 174/2016, atteso che non risulta presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessato all'ente previdenziale per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- l'inammissibilità del ricorso al Comitato di verifica, in quanto essendo il ricorrente un dipendente statale, il ricorso amministrativo, doveva essere presentato (sempre in via telematica) presso il "Comitato di Vigilanza per le Prestazioni previdenziali per i dipendenti civili e Militari dello stato e dei loro superstiti" e non al Comitato di verifi-

ca che è competente a conoscere i ricorsi in materia di prestazioni di iscritti all'A.G.O. In ogni caso il ricorso amministrativo è stato dichiarato inammissibile poiché, come risulta dall'allegata "relazione D.I.C.A." "dal ricorso stesso, si evince che la determina impugnata e' stata ricevuta in data 21/05/2020, e il ricorso risulta trasmesso in data 10/05/2021 (ricevuta n. INPS 7010.10/05/2021.0530585), quindi oltre il termine di 30 gg. dalla data di notifica dell'atto de quo(art. 3 del regolamento della procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza -Delibera C.D.A. n. 1249 del 05/07/2000.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti adita formulata dall'Inps resistente.

L'eccezione è fondata.

Al riguardo giova richiamare autorevole giurispru-

denza (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 giugno 2016, n. 11849) espressa nel senso che *"12.La Corte dei conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (art. 13 r.d. 1214/34).*

13.1n questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.

14.A1 contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR.".

Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti adita, in favore del Giudice amministrativo competente innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.

2. Le spese di lite vanno compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti adita, in favore del Giudice amministrativo competente innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

